 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI</p>	<p>C.I. 15532</p>
	<p>SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE</p> <p>Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico ed Isole</p> <p>S. Marco 4136 - 30124 Venezia</p> <p>Responsabile del Servizio: arch. Sarah Colonna</p>	<p>CUP: F75B2500010000</p> <p>R.U.P.: Sarah Colonna</p>

Oggetto: **CI 15532 "NUOVA TRIBUNA PRESSO CENTRO SPORTIVO PELLESTRINA" (CUP F75B25000100004)**

Fase Progetto: PROGETTO ESECUTIVO

Documento: Piano di Sicurezza e Coordinamento

Revisione	Data Emissione
00	Febbraio 2026
01	
02	
03	
04	
05	

Progettista: **ing. Giovanni Voltolina**

C.S.P. **ing. Giovanni Voltolina**

R.U.P.: **arch. Sarah Colonna**

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. PRESENTAZIONE DEL CANTIERE.....	5
2.1 Caratteristiche dell'opera.....	5
2.1.1 Dati Generali.....	5
2.1.2 Natura dell'opera.....	5
3. SOGGETTI COINVOLTI.....	6
3.1 Oneri del progettista e dell'appaltatore.....	7
3.2 Direttore tecnico di cantiere.....	7
3.3 Le imprese esecutrici.....	8
3.4 Il datore di lavoro.....	8
3.5 I lavoratori subordinati.....	10
3.6 I lavoratori autonomi.....	11
3.7 I preposti.....	12
4. VINCOLI CONNESSI AL SITO.....	12
5. LAVORAZIONI.....	13
5.1 Misure di sicurezza.....	13
6. STIMA DEI COSTI.....	14

1. PREMESSA

Il presente PSC viene predisposto ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del D.Lvo 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno. Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio POS che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento.

Per la valutazione dei rischi del presente PSC sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali. È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:

- l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
- la probabilità del verificarsi delle conseguenze.

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilità (P), alla definizione del valore di gravità del danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato con l'algoritmo: **R = P x D**

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA' (P)

PROBABILITÀ	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	- Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili - Non si sono mai verificati fatti analoghi - Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	- Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità - Si sono verificati pochi fatti analoghi - Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	- Si sono verificati altri fatti analoghi - Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	- Si sono verificati altri fatti analoghi - Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA' DEL DANNO (D)

DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.
2	Medio	Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.
3	Grave	- Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidità permanente - Malattie professionali con invalidità permanenti
4	Molto grave	- Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidità permanente - Malattie professionali con totale invalidità permanenti

Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato con: $R = P \times D$, ed è raffigurabile con una rappresentazione matriciale.

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorità di attenzione da porre sulle prevenzioni da attuare.

P					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D

$R > 8$	Max controllo a tutti i livelli con riunioni, formazione e procedure preventive specifiche
$4 \leq R \leq 8$	Massimo controllo a tutti i livelli con formazione e procedure preventive specifica
$2 \leq R \leq 3$	Controllo dettagliato programmazione
$R = 1$	Controllo di routine

2. PRESENTAZIONE DEL CANTIERE

2.1 Caratteristiche dell'opera

2.1.1 Dati Generali

Cantiere

Nome	NUOVA TRIBUNA PRESSO CENTRO SPORTIVO PELLESTRINA		
Indirizzo	PELLESTRINA		
Comune	VENEZIA	Provincia	VENEZIA
Concessione edilizia			

Dati presunti

Inizio lavori	Aprile 2026 (presunta)		
Fine lavori	Dicembre 2026 (Presunta)		
Durata in giorni calendario	240		
Numero massimo lavoratori in cantiere	12		
Ammontare complessivo dei lavori	€ 230.000,00= o.f.i.		

2.1.2 Natura dell'opera

Trattasi di intervento di realizzazione nuova tribuna coperta nel centro sportivo di Pellestrina.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Stazione appaltante (Committente)

Ditta/ Persona fisica COMUNE DI VENEZIA Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
--	---------------------------------------

Responsabile dei lavori

Ditta/ Persona fisica ing. Giovanni Voltolina	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
---	---------------------------------------

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Ditta/ Persona fisica ing. Giovanni Voltolina	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
---	---------------------------------------

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Ditta/ Persona fisica da individuare	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
--	---------------------------------------

Redattore del presente documento

Ditta/ Persona fisica ing. Giovanni Voltolina	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
---	---------------------------------------

Direttore dei lavori

Ditta/ Persona fisica da individuare	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
--	---------------------------------------

Progettisti

Ditta/ Persona fisica ing. Giovanni Voltolina	Indirizzo S. Marco, 4136 - VENEZIA
---	---------------------------------------

3.1 Oneri del progettista e dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 22 del TUSL (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai sensi dell'art. 91 del TUSL (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) il progettista per la sicurezza o Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) dovrà redigere e consegnare al Committente, in questo caso il Comune di Venezia, prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori il PSC e le prescrizioni operative finalizzate alla sicurezza delle maestranze e dell'utenza, che dovrà essere consegnato alle ditte invitate a presentare le offerte o esser messo a disposizione delle ditte intenzionate a partecipare alla gara d'appalto.

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovrà consegnare copia del alle altre imprese esecutrici, prima della consegna dei lavori.

Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici.

Nel nostro caso trattandosi di lavoro pubblico, l'Appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione appaltante.

Inoltre i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'accettazione delle quali non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi alle prescrizioni contenute nel PSC e nei singoli POS, costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto, così come recepito, modificato ed integrato dal vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e sancito dall'art. 5 della medesima Legge n°123/2007.

Si riportano di seguito le responsabilità, in termini di sicurezza, delle imprese esecutrici dei lavori e dei relativi referenti:

3.2 Direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

I Direttore tecnico di cantiere provvede a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;
- esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009),
- il tutto, così come recepito, modificato ed integrato dal vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3.3 Le imprese esecutrici

A partire dal 1 novembre 2024 per operare in un cantiere temporaneo e mobile le ditte esecutrici devono essere in regola con la c.d. "patente a crediti" per la sicurezza rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si precisa che tale adempimento è d'obbligo anche per le ditte subappaltatrici e per i lavoratori autonomi.

Sono invece escluse:

- le ditte classificate in III categoria o superiore ai fini della classificazione SOA;
- servizi di mera fornitura o prestazioni di natura intellettuale.

3.4 Il datore di lavoro

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art.95-96-97 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

- prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- redigere il Piano operativo di sicurezza (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza (Art. 131, D.Lgvo n. 163/2006 e successive modifiche)
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione (Art. 131, D.Lgvo n. 163/2006 e successive modifiche; Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Artt. 31e 43 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

- inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; affiggere copia della notifica in cantiere (Art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- osservare le misure generali di tutela previste nei piani di sicurezza;
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Titolo IX -X - XI del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
- sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;
- tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 35 del vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3.5 I lavoratori subordinati

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

I lavoratori dipendenti provvedono a:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- sottoporre ai programmi di formazione e addestramento; (D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti(D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione;
- non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa;
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o nei DPI messi a disposizione;
- segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;
- abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti
- il tutto, così come recepito, modificato ed integrato dal vigente D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 cosiddetto "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successivo Decreto integrativo e correttivo n° 106/2009.

3.6 I lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

I lavoratori autonomi provvedono a:

- attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 94 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione (art. 94 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme (art. 94 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme (art. 94 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).

3.7 I preposti

Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

I preposti provvedono a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XII del T.U.S.S.L. (Art.96, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art.96, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009);
- sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla propria squadra (Art.96, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).

4. VINCOLI CONNESSI AL SITO

Trattandosi di lavori da eseguire presso un impianto sportivo aperto al pubblico, sarà cura dell'impresa aggiudicataria dei lavori, proteggere adeguatamente l'ambiente circostante e l'area di lavoro.

I lavori dovranno essere svolti senza arrecare nessun disturbo all'ambiente circostante. Durante il trasporto dei materiali, i percorsi saranno delimitati con appositi segnali.

Non saranno eseguite lavorazioni rumorose, e comunque se ve ne fosse la necessità, l'Impresa dovrà adottare tutte le necessarie precauzioni.

Il lavoro si svolgerà esclusivamente nelle ore diurne, in alcuni casi ed a discrezione della D.L., alcuni interventi potranno essere effettuati nei fine settimana.

5. LAVORAZIONI

L'appalto ha per oggetto la realizzazione della tribuna coperta a servizio del Centro sportivo di Pellestrina.



Di seguito le principali lavorazioni previste:

- Scavi a sezione obbligata e stesa materiale in ambito del cantiere;
- Realizzazione opere strutturali in cemento armato;
- Realizzazione opere strutturali in carpenteria d'acciaio zincata;
- Opere murarie;
- Rivestimenti di murature in piastrelle e/o cartongesso;
- Tinteggiature;
- Serramenti (fornitura e posa);
- Impianti elettrici e idrico sanitari.

5.1 Misure di sicurezza

Le sopraccitate lavorazioni necessitano di misure di sicurezza atte a ridurre/eliminare i seguenti pericoli:

Maestranze:

- infortuni derivanti dall'utilizzo di utensili elettrici e manuali di uso comune;
- esposizione a polveri;

Operatori in servizio presso gli immobili:

- caduta di oggetti durante il transito nelle aree interessate dai lavori;
- inalazione di polveri;

Trasmissione dei rischi all'ambiente circostante al cantiere:

- caduta di oggetti sulle pubbliche vie;
- dispersioni di polveri;
- pericoli durante le operazioni di trasporto in cantiere di materiali e di asporto dei detriti.

Lavori in quota

- rischio di caduta dall'alto;
- movimentazione di materiali in quota;
- movimentazione di attrezzature in quota;
- Coordinamento tra le diverse imprese;

Si dovranno pertanto prevedere i necessari accorgimenti di protezione e prevenzione dei rischi, ovvero:

- utilizzare esclusivamente attrezzi omologati;
- utilizzo dei D.P.I.;
- transennare l'area di intervento in modo da non creare pericoli interferenziali col personale in servizio presso gli immobili;
- in casi individuati e concordati con il CSE, programmare l'intervento al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici;
- installare la cartellonistica atta a segnalare l'area interessata ai lavori ed i relativi pericoli;

- predisporre idonee segnalazioni di mezzi/carichi in manovra durante le operazioni di approvvigionamento/allontanamento dei materiali.
- Limitazione dell'accesso alle zone pericolose (caduta di materiale)
- pianificazione delle operazioni di movimentazione materiali
- formazione e informazione specifica dei lavoratori sui rischi e sulle procedure di sicurezza
- elaborazione di procedure operative specifiche per le attività in trattenuta
- installazione di sistemi di protezione collettiva come barriera di delimitazione, telo di protezione antica-caduta.

6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Vedasi tavola in allegato.

7. STIMA DEI COSTI

Come meglio specificato, definito nell'allegato computo metrico estimativo, i costi per l'attuazione delle misure di sicurezza (oneri della sicurezza) sono stati desunti riferendosi all'elenco Prezzi Unitari, ed al vigente Capitolato del Comune di Venezia. Della relativa quantificazione, i costi per la sicurezza sono valutati complessivamente in € 2.259,03 (o.f.e.), e non sono soggetti a ribasso d'asta.


Per il dettaglio dei costi relativi alla sicurezza si veda l'elaborato Computo Metrico Estimativo.

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e Responsabile dei Lavori

Ing. Giovanni Voltolina

firma digitale

* posizionare moviere durante il transito dei mezzi



Estratto Google maps



LEGENDA

- AREA DI CANTIERE
- RECINZIONE DI CANTIERE
- RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE (da posizionare durante il transito mezzi)
- RECINZIONE ESISTENTE (inserire segnaletica di cantiere)
- PERCORSO ACCESSO AL CANTIERE
- Confine Campo Comunale Don Marella

NOTA: Tutte le misure orizzontali e verticali, nonché le quote altimetriche, dovranno essere verificate in cantiere dall'Impresa. Eventuali divergenze andranno segnalate alla D.L. prima dell'esecuzione delle opere.

CITTA' DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico E Isole

Oggetto: C.I. 15532 NUOVA TRIBUNA PRESSO CENTRO SPORTIVO PELLESTRINA

Fase: Progetto Esecutivo

Elaborato: Allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento

RUP: arch. Sarah Colonna

CSP: ing. Giovanni Voltolina

Protocollo Comune di Venezia c. 1736 PG/2026/0113526 del 27/02/2026 - Pag. 16 di 16